

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E IL SOGGETTO ACCREDITATO EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, Via Valverde n. 42, Partita IVA/Codice Fiscale 02573090236, nella persona del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 03/03/2026

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi ETS (di seguito Soggetto Accreditato) con sede legale in Verona, Via Scuderlando n. 182 - C.F. 93298900239, P.IVA 04971370236 nella persona del legale rappresentante pro-tempore Cristina Bosio, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla Legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;

- l'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- *quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017 - Allegato A, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Soggetto Accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita sulla base della DGRV n. 740/2015, della DGRV n. 912/2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci;

Il Soggetto Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi ETS per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno per persone con disabilità "Domus Aut" ubicata a Verona in Via Castello San Felice, 7 è in possesso:

- dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del Decreto di Azienda Zero n. 399 del 18/07/2024 per n. 10 posti;
- dell'accreditamento istituzionale in virtù della DGRV n. 510 del 13/05/2025 per n. 10 posti

per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell'Unità di Offerta Centro Diurno per persone con disabilità "Domus Aut" accreditata, vengono erogate le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto

- ✓ delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per queste specifiche tipologie di Unità di Offerta;
- ✓ del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nonché dalle risorse afferenti al Bilancio di parte Sociale approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di competenza in base alla provenienza della persona con disabilità;
- ✓ dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato

Il Soggetto Accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo: il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e sociale;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto Accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, sociosanitario e sociale (sistemi gestionali ATL@NTE e ARCIPELAGO), con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 2 bis – Altri interventi offerti dal Soggetto accreditato

Nell'ottica di promuovere il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti e di generare partnership e collaborazione tra soggetti istituzionali e non del territorio, il Soggetto Accreditato può sviluppare soluzioni organizzative innovative e sperimentali per rispondere ai bisogni sociali ed educativi emergenti delle persone con disabilità all'interno di una cornice operativa condivisa con i competenti servizi dell'A.ULSS e ampliando in tal modo la gamma delle possibilità e dei servizi offerti.

Tali progettualità possono riguardare i servizi a sostegno della domiciliarità, percorsi abilitativi e socializzanti, la formazione, l'inclusione sociale e lavorativa.

I progetti individuali, approvati in sede di UVMD, saranno sostenuti secondo le forme e modalità previste dai diversi dispositivi regionali ed in relazione agli obiettivi ed attività che si intendono implementare.

Il Soggetto Accreditato istituzionalmente si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda ULSS entro il 31 gennaio di ogni anno, il **programma operativo** per l'anno in corso e una **relazione di verifica** delle attività svolte nell'anno precedente.

Tali programmi dovranno essere definiti e pianificati in modo coerente con i bisogni degli utenti accolti, gli obiettivi e le attività che si intendono realizzare nel corso dell'anno e le necessarie risorse.

Unitamente, dovrà essere trasmessa la relazione di verifica sull'andamento tecnico della gestione dei servizi e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente, da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente sul servizio reso.

Dovranno altresì essere predisposti annualmente i progetti personalizzati relativi a tutte le persone con disabilità inserite, evidenziando l'efficacia degli interventi attuati nella precedente annualità ed i risultati ottenuti.

Tali progetti dovranno essere caricati entro maggio di ogni anno nella cartella della Persona con Disabilità sul Portale Atl@nte alla voce "Progetti".

Ai fini di assicurare massima trasparenza nella gestione, il Soggetto Accreditato è tenuto a:

- registrare entro il giorno 10 del mese successivo le presenze e le assenze dei soggetti ammessi alla frequenza del Centro Diurno tramite l'utilizzo del sistema gestionale Atl@nte secondo le indicazioni della U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza;
- adempiere ogni altro debito informativo previsto dal flusso regionale FAD (DGRV n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) rispettandone le scadenze definite dalla Regione Veneto;
- non richiedere ai soggetti inseriti nel Centro Diurno o alle loro famiglie contributi in relazione alle attività di cui all'art.1, ad esclusione delle attività aggiuntive di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR n. 740/2015, salvo nuove o diverse disposizioni regionali e salvo quanto previsto dalla progettualità individualizzata approvata in UVMD, concordata con la famiglia stessa.

Il Soggetto Accreditato dovrà prestare il servizio sulla base degli standard previsti dalla L.R. 22/2002, così come previsto dall'Allegato C della DGRV n. 740/2015 e s.m.i. per il Centro Diurno, garantendo personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste. Per lo svolgimento del progetto, vanno richieste al personale impiegato, oltre ai requisiti necessari, anche competenze tecniche, motivazioni e capacità relazionali.

Il Soggetto Accreditato si impegna a far sì che al Coordinatore dell'unità di offerta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, vengano affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il Soggetto Accreditato oltre a garantire l'adeguata formazione professionale, conforme ai contenuti del progetto presentato, favorisce la partecipazione agli eventi formativi, ai tavoli di lavoro e di coordinamento, organizzati dall'Azienda ULSS nelle varie articolazioni distrettuali.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto Accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto Accreditato.

L'Azienda ULSS, nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, potrà - attraverso propri operatori - accedere ai locali nell'orario

di apertura redigendo, quando ritenuto necessario, un apposito verbale. sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS 9 remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (foglio presenze come elaborato dal Sistema Atl@nte). La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/09/2026 fino al 31/12/2026

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si risolve automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto Accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGRV 06/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGRV 06/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto Accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera

ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

Per il Soggetto Accreditato

Il Legale Rappresentante

(Cristina Bosio)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 – Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera

ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

Per il Soggetto Accreditato

Il Legale Rappresentante

(Cristina Bosio)